OGGETTO: DODICESIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE del 18.12.2023, ha emanato il dodicesimo pacchetto di misure restrittive economiche ed individuali, con l'obiettivo di rafforzare l'attuale impianto di sanzioni contro la Russia, adottato a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Il pacchetto include, tra gli altri, la Decisione (PESC) 2023/2871, che modifica la decisione 2014/145/PESC, ed il Regolamento (UE) 2023/2878, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati il Regolamento (UE) 2023/2873 ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875, attraverso i quali è stato, invece, emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina. Di seguito i link per la consultazione:

Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Decisione (PESC) 2023/2874 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

Sono stati anzitutto introdotti/modificati, tra gli altri, i seguenti allegati:

 All. VII è stato modificato, includendo prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi;

- All. XVII: prorogato il termine per importare o acquistare i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia e classificati in determinati codici doganali;
- All. XXI è stato modificato, includendo ora anche gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. Previste nuove esenzioni per uso personale e immatricolazione veicoli; Nuove grandfathering clause: fino al 20 marzo 2024 i beni di cui ai codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608 (i.e., polveri di ghisa, fili di rame, barre, profilati, fili, fogli e tubi d'alluminio), in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; fino al 20 dicembre 2024 i beni di cui ai codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19, e 7202 (i.e., propano, butani, etilene, propilene, butadiene, butilene e ferro-leghe), in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- All. XXIII è stato modificato, includendo ora tutti i beni di cui al capitolo 72 ("Ghisa, ferro e acciaio"), tubi e relativi accessori, motori e generatori elettrici e diversi macchinari ad uso industriale. Sono stati poi introdotti gli allegati XXIII bis e XXIII ter che includono una parte dei beni elencati nell'allegato XXIII per cui i divieti di cui all'articolo 3 *duodecies* non si applicano alle operazioni di esportazione di tali beni rispettivamente fino al 20 marzo 2024 e fino al 20 giugno 2024 che siano effettuate in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Introdotto il divieto di transito dei beni e delle tecnologie elencati nell'Allegato XXXVII in cui è ora contenuta una parte dei beni elencati nell'allegato XXIII quali pompe volumetriche, apparecchi elevatori, escavatori, semoventi, computer e gruppi elettronici ove esportati dall'UE;
- All. XXXVIIIA, di nuova introduzione, relativo a diamanti e suoi prodotti, compresi minuterie e oggetti di gioielleria, per cui a partire dal 1° gennaio 2024, sarà vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente tali prodotti di origine russa, esportati dalla Russia, o che transitano in Russia. Previste esenzioni per uso personale.

L'articolo 12 ter è stato modificato, prorogando i termini per l'effettuazione di operazioni di disinvestimento. Tali termini sono:

- fino al 30 giugno 2024, per le operazioni in deroga al divieto di esportazione dei beni elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e dei beni a duplice uso nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 e al divieto nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, oltre al riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra;
- fino al **30 settembre 2024,** per le operazioni in deroga al divieto di vendita, fornitura o trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento

siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi;

• fino al **30 giugno 2024**, per le operazioni in deroga al divieto di importazione o trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI.

"No-Russia Clause" (art. 12 octies). Nuove misure atte a contrastare l'elusione dei divieti di cui al Regolamento (UE) 833/2014 e al Regolamento (UE) 269/2014. In particolare, a partire dal 20 marzo 2024 è previsto un nuovo obbligo imposto agli esportatori di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia, o per un uso in Russia, di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del medesimo Regolamento e di prodotti comuni ad alta priorità di cui all'allegato XL del Regolamento (UE) 833/2014. Il contratto con la controparte del Paese terzo dovrà altresì prevedere rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo di cui sopra. L'art. 12 octies non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione del crescente inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 221/2017.